



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione



PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON IL COMUNE DI TERAMO

PREMESSO CHE:

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice) dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- L'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione



- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE

- In data 01.02.2016 è pervenuta all'ANAC la richiesta, da parte del Sindaco del Comune di Teramo, di attivazione di una vigilanza collaborativa da espletarsi con specifico riferimento alla procedura di gara, a doppio oggetto, finalizzata alla selezione del socio operativo della TE.AM. S.p.A., società per azioni a capitale misto pubblico-privato.
- A supporto della richiesta, essenzialmente finalizzata a verificare la conformità degli atti della gara alla normativa di settore, anche mediante l'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, si adducono, in particolare: la notevole rilevanza economica e strategica dell'affidamento in questione, avuto riguardo anche all'impatto sull'intero territorio comunale nonché il settore di riferimento, vale a dire quello dei rifiuti, rientrando tra quelli ad alto tasso di criminalità organizzata. Vengono, altresì, fornite le principali informazioni concernenti la già citata società TE.AM. S.p.A., con specifico riferimento all'attuale composizione del suo capitale sociale ed alle vicende relative al socio privato uscente.
- La richiesta così come formulata e motivata appare riconducibile ai presupposti individuati dall'art. 4 del Regolamento di vigilanza ed accertamenti ispettivi, ed in particolare dal comma 2 lett. c) dello stesso.
- L'Autorità ritiene, pertanto, utile avviare un'attività di vigilanza collaborativa in ragione delle già citate e rilevanti circostanze quali: la notevole rilevanza economica e strategica dell'affidamento in questione, avuto riguardo anche all'impatto sull'intero territorio comunale nonché il settore di riferimento, vale a dire quello dei rifiuti, rientrando tra quelli ad alto tasso di criminalità organizzata.

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone



E

Il Comune di Teramo (di seguito anche 'il Comune') nella persona del Sindaco Maurizio Brucchi sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, compresa, altresì, l'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché il corretto svolgimento della procedura ad evidenza pubblica oggetto del presente protocollo fino all'aggiudicazione definitiva.
2. In considerazione della peculiarità della gara in questione, il presente Protocollo disciplina, altresì, le attività di monitoraggio concernenti la fase esecutiva e le possibili attività di vigilanza che l'Autorità riterrà utile espletare nella fase di gestione dei servizi pubblici locali connessi all'affidamento, al fine di garantire il rispetto della normativa di settore nonché quella sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 3 (Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato e partner industriale della TE.AM. S.p.A., società per azioni con capitale misto pubblico-privato, alla quale sarà affidata la gestione del servizio di igiene ambientale nonché dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici del Comune di Teramo.



Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determina a contrarre;

b) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- bando di gara, lettere di invito;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale;
- schema di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura;
- verbali di gara ivi inclusi i verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva.

2. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune, anche al di fuori dell'affidamento individuato nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti concernenti l'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.

2. IL Comune di Teramo si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale la seguente clausola:

“ Il Comune di Teramo si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp” .



Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articolerà secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte del Comune ai sensi del superiore art. 5;

II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette al Comune. In tale ipotesi, il Comune:

- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Disciplina della vigilanza nella fase esecutiva)

1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità ai sensi degli artt. 4 e 7 del presente protocollo gli atti relativi alla fase esecutiva del contratto.

2. Nel corso della fase esecutiva il Comune trasmetterà, comunque, all'Autorità un *report* semestrale, riservandosi, quest'ultima la facoltà di effettuare successivi controlli, anche mediante visite ispettive.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata fino all'aggiudicazione definitiva per quanto concerne la vigilanza preventiva di cui all'art. 2, comma 1, e fino alla scadenza del contratto per quanto concerne la possibili attività di vigilanza e monitoraggio concernenti la fase esecutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo.



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione



Articolo 9

(Prerogative del Comune di Teramo)

1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della stazione appaltante e del Comune, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.

Roma, 11 marzo 2016

Il Presidente dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

Il Sindaco del Comune di Teramo

Maurizio Brucchi